**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA MONFERRATO**
***di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado***
**Via Dante Alighieri, 21 – 15020 – Cerrina Monferrato (AL)**
**E-mail: alic811001@istruzione.it – PEC: alic811001@pec.istruzione.it**
**Sito web: www.iccerrina.edu.it – Telefono: 0142-94109**
**Codice meccanografico istituto: ALIC811001 – Cod. Fisc. 91018750066**

Prot. n. (vedi segnatura ) Cerrina M.to, lì (vedi segnatura)

**CIG: BD8991CF1A**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA**

**TRA**

L'Istituto Comprensivo di "Cerrina Monferrato" con sede in via Dante Alighieri, 21 – 15020 – a Cerrina Monferrato (AL) C.F.:91018750066, rappresentato dal Dirigente Scolastico PRO TEMPORE Dott.ssa Scotti Barbara nata a Castel S.Giovanni (PC) il 14/11/1974 codice fiscale: SCTBBR74S54C261C, e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo composto da:

a) un edificio scolastico plesso di Scuola dell'Infanzia, che ospita la sede della Dirigenza, sito in Cerrina M.to via D. Alighieri, 21;
b) un edificio scolastico plesso di Scuola Primaria "*E. De Petrini Bollo*" sito in Cerrina M.to via Dante Alighieri, 30;
c) un edificio plesso di Scuola Secondaria di I° grado "*F. Opezzo*" sito in Cerrina M.to in via Dante Alighieri, 28;
d) un edificio scolastico plesso di Scuola dell'Infanzia "*L. ed E. Lavazza*" sito in Murisengo in via Guglielmo Marconi, 20;
e) un edificio scolastico plesso di Scuola Primaria e Secondaria di I° grado "*G. Marconi*" sito in Murisengo via San Pietro, 2;
f) un edificio scolastico plesso di Scuola dell'Infanzia "*Arcobaleno*" sito in Pontestura in Corso XVII Ottobre, 1;
g) un edificio scolastico plesso di Scuola Primaria "*C. Palazzo*" sito in Pontestura in Largo Gonella, 4;
h) un edificio scolastico plesso di Scuola Secondaria di I° grado "*Ing. Palazzo*" sito in Pontestura in via Vittorio veneto, 4;
i) un edificio scolastico plesso di Scuola dell'Infanzia "*F. Angelo*" sito in Gabiano M.to in via San Pietro, 27;
l) un edificio scolastico plesso di Scuola Primaria "*G. Reggio*" sito in Gabiano M.to in via San Pietro, 27 bis;
m) un edificio scolastico plesso di Scuola Primaria sito in Mombello M.to in via Roma, 57;

**E**

il Dott. Corrado RENDO – medico chirurgo – di seguito denominato "Medico Competente", nato a Pachino (SR) il 08/04/1952 residente a Rosignano Monferrato (AL) Via Prilli, 33 Frazione Stevani, codice fiscale RNDCRD55D08G211T

**PREMESSO**

**a)** che ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, l'Istituto ha l'obbligo di garantire la tutela della salute e l'integrità dei lavoratori attraverso una specifica sorveglianza sanitaria, si è reso necessario provvedere alla nomina del Medico Competente

**b)** che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente, indicati dagli artt. 2 e 38 del D.Lgs. n. 81/2008, per svolgere l'attività di Medico Competente

**c)** che in data 8 giugno 2021 è stata emanata la determina a contrarre, prot. n. 1598, per affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) del servizio di "Medico Competente" per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, **parte integrante del presente contratto**

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Art. 2 – Oggetto del contratto**

L'I.C. di "Cerrina Monferrato" con sede in via Dante Alighieri, 21 – 15020 – a Cerrina Monferrato (AL) C.F.:91018750066, Dott.ssa Scotti Barbara nata a Castel S.Giovanni (PC) il 14/11/1974 codice fiscale: SCTBBR74S54C261C e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo

**AFFIDA**

al Dott. Corrado RENDO nato a Pachino (SR) il 08/04/1952 residente a Rosignano Monferrato (AL) Via Prilli, 33 Frazione

Stevani, codice fiscale RNDCRD55D08G211T l'incarico di Medico Competente la cui finalità consiste nel garantire la tutela della salute e l'integrità psicofisica del personale dell'Istituto medesimo.

**Art. 3 – Obblighi del medico Competente**

La prestazione d'opera dovrà essere espletata con coscienza e diligenza propria della professione medica e puntualità in ottemperanza agli impegni concordati con il Dirigente scolastico.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Dott. Corrado RENDO, di seguito indicato come Medico Competente, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari, se non quelli concordati, e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale, qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g) e g-bis), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008.

Il Medico Competente effettuerà le prestazioni per conto dell'Istituto, in particolare:

**a) visita medica preventiva, su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;**

**b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed eventuale espressione di giudizio di idoneità alla mansione specifica;**

**c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;**

**d) visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;**

**e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.**

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. il Dott. Corrado Rendo dovrà:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

b) collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "*promozione della salute*", secondo i principi della responsabilità sociale;

c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

d) informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;

e) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003;

f) rendere periodica informativa a tutto il personale in merito ai comportamenti di prevenzione del rischio;

g) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

h) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; (lettera così sostituita dall'articolo 15 del d.lgs. n. 106 del 2009);

i) fornire informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

j) fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);

k) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

l) partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e stendere la relazione sanitaria, se necessaria;

m) comunicare per iscritto in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (R.S.P.P.), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), i risultati anonimi

collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
n) collaborare con il R.S.P.P. nell'individuazione dei miglioramenti tecnici ed organizzativi per l'abbattimento dei rischi;
o) collaborare nell'individuazione dei D.P.I.;
p) visitare gli ambienti di lavoro, insieme al Dirigente scolastico, al R.L.S. ed al R.S.P.P., almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
q) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
r) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003; il lavoratore potrà chiedere copia delle predette cartelle ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
s) inviare ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere;
t) avvalersi, in presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'Istituto;
u) coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze;
v) ogni altra attività che il D.Lgs. n. 81 del 2008 artt. 25, 29 co. 1, 40 e 41 pone a carico del medico competente.

**Art. 4 – Obblighi dell'Istituto Comprensivo di "Cerrina Monferrato" (AL)**
L'Istituto, nella persona del suo legale rappresentante, premesso che è obbligo dello stesso richiedere l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., informandolo ai sensi dell'art. 18 comma 2, si impegna a:
1) coinvolgerlo per gli obblighi previsti dall'art. 25 comma 1 lettera a);
2) informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso il suo coinvolgimento nella redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, e nell'informazione sui suoi periodici aggiornamenti;
3) inviare i lavoratori alla visita medica, entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81 e s.m.i.;
4) far effettuare gli esami ai lavoratori secondo le richieste del Medico Competente come previsto dall'art. 41, co. 4;
5) convocare riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi con il R.L.S. e l'R.S.P.P. ai sensi dell'art. 35 e successive modificazioni concordando la data con il Medico competente;
6) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, co. 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
7) ad assistere, direttamente e/o tramite l'R.S.P.P., il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro, illustrando i rischi delle varie unità lavorative;
8) coinvolgere il Medico Competente nella programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori e fornirgli i risultati con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria secondo l'art. 25 co. 1 lett. m);
9) nei casi di sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 5 – Sede e modalità di svolgimento dell'incarico**
L'incarico di sorveglianza sanitaria si intende riferito a tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo di "Cerrina Monferrato".
Il medico competente svolgerà l'attività nei giorni e negli orari concordati con l'Istituto nel rispetto delle norme vigenti e del D.Lgs. n. 81/2008.
La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'incaricato.
Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disguidi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione.
Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

**Art. 6 - Compensi**

L'Istituto corrisponderà al Dott. Corrado RENDO il **compenso lordo pari a 402,00 euro** (quattrocentodue/00), comprensivo di ritenuta di IRPEF del 20%e prevista marca da bollo di € 2,00, **a cui aggiungere il compenso per le prestazioni che verranno svolti, su richiesta dell'Istituto, secondo le tariffe** elencate nella tabella in basso (*i costi delle visite e degli accertamenti sanitari sono a carico dell'Istituto)*, e comunque **per un corrispettivo annuo massimo lordo e omnicomprensivo non superiore ai 1.500,00 euro** (millecinquecento/00).

Ulteriori prestazioni devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il D.S.G.A.

Il pagamento dei compensi è subordinato all'elencazione in fattura delle prestazioni professionali, relative alle visite e agli accertamenti, effettivamente svolte.

Il costo delle prestazioni professionali effettuate dal Medico Competente è concordato in:

| DESCRIZIONE | COSTO |
|---|---|
| Visita medica, comprensivo della contestuale compilazione del libretto sanitario ed il giudizio di idoneità alle mansioni (costo cadauno), compreso costo per uscita | 35 euro (trentacinque) cad. |
| Prestazione professionale di supporto, lezioni, riunioni, sopralluogo… | 80 euro (ottanta) cad. |
| Apertura cartella sanitaria e di rischio | 35 euro (trentacinque) cad. |
| Visita medica mirata al rischio videoterminale per gli addetti all'ufficio di segreteria | 30 euro (trenta) cad. |
| Visita medica periodica con giudizio di idoneità alle mansioni (costo cadauno) comprensivo di eventuale costo per uscita | 30 euro (trenta) cad. |
| Spirometria, valutazione ergoftalmologica (costo cadauno) | 30 euro (trenta) cad. |

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base dei D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della Legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.1811E - Agenzia delle Entrate).

Il pagamento sarà disposto in relazione alle prestazioni effettivamente svolte e debitamente documentate fino all'importo massimo lordo stabilito.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine del ricevimento della relativa fattura che deve essere redatta ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013, "fattura elettronica", previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), alla scadenza del contratto.

Il Dott. Corrado RENDO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a T.F.R., ed il Dott. Corrado RENDO provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

**Art. 7 – Durata e modalità di affidamento dell'incarico**

**Il presente contratto ha efficacia dal 01/07/2026 per una durata di 12 mesi e non potrà essere tacitamente rinnovato**.

I contraenti concordano di apportare eventuali modificazioni al presente contratto qualora lo richiedano eventi e circostanze al momento non previste e che si rendessero necessarie.

L'Istituto Comprensivo ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata o P.E.C., in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al presente contratto.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del C.C., che l'Istituto Comprensivo potrà recedere dal presente contratto, qualora lo stesso non ne ritenga opportuna la conduzione a termine, anche nel caso la prestazione abbia avuto inizio, tenendo comunque indenne il contraente delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

L'Istituto Comprensivo dovrà comunicare al Dott. Corrado RENDO per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., la propria volontà di recedere dal contratto che cesserà di produrre i suoi effetti tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Ricevuta la comunicazione del recesso, il Dott. Corrado RENDO dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto Comprensivo, tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Il dott. Corrado Rendo ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa, con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per la parte di attività svolta.

La facoltà di recesso deve essere esercitata dal prestatore in modo da evitare pregiudizio all'Istituto committente.

Sono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

**Art. 8 – Obbligo di riservatezza**
Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute nell'espletamento dell'incarico.
In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

**Art. 9 – Trattamento dei dati**
I dati forniti dal Medico Competente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento G.P.D.R. 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Medico Competente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

**Art. 10– Responsabile del procedimento**
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore prof. Riccardo Calvo , ed il D.S.G.A. sig.ra Antonella VALTERZA in qualità di responsabile dell'istruttoria, avente funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.

**Art. 11 – Normativa e foro competente**
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.
Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di Vercelli.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. SCOTTI Barabara _____

Il Contraente
Dott. Corrado RENDO _____

Istruttore: D.S.G.A. Sig.ra Antonella VALTERZA